

STATUTO ORGANICO

DELL'EDUCANDATO FEMMINILE "MARIA ADELAIDE" IN PALERMO

(Approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella  
seduta del 4 luglio 1932)

NATURA E SCOPO DELL'EDUCANDATO

Art. 1

L'Educandato Femminile "Maria Adelaide" in Palermo, fondato nel 1779 da Ferdinando III di Sicilia per l'Educazione delle nobili donzelle, è un Istituto Governativo, che provvede alla educazione e istruzione di giovanette di condizione civile, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ne esercita direttamente la tutela e che lo governa secondo le leggi scolastiche della Repubblica e con le norme statuite nel presente statuto.

Art. 2

L'Educandato attinge i mezzi necessari al conseguimento dei suoi fini :

- a) Dalle rendite del patrimonio;
- b) Dalle rette e dalle tasse dovute dalle convittrici e delle semiconvittrici;
- c) Dai contributi e dai sussidi dello Stato e di altri Enti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 3

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un Presidente e di due Consiglieri, nominati tutti per Decreto del Capo dello Stato. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Quando un membro del Consiglio cessa dalla carica per qualsiasi motivo durante il triennio; colui che è chiamato a sostituirlo dura in carica solo per il periodo rimanente.

Il Consiglio, nella sua prima adunanza, elegge un Deputato per l'Amministrazione ed uno per gli studi.

Alla seduta del Consiglio partecipa la Direttrice con voto



consultivo. Quando le sedute trattino dall'ordinamento e andamento educativo e didattico dell'Istituto, esse non sono valide senza la presenza della Direttrice; le proposte della Direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate insieme con le osservazioni a verbale da sottoporsi all'Autorità Tutoria.

#### Art. 4

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) Esegue le deliberazioni del Consiglio;
- b) Ordina le spese ed i pagamenti in conformità del Bilancio;
- c) Rappresenta il Consiglio nei giudizi attivi e passivi e nei contratti;
- d) Corrisponde col Ministero, col Provveditore agli Studi e con qualsiasi altra Autorità o persona;
- e) Riferisce al Consiglio, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, all'indirizzo generale, ai provvedimenti che in casi urgenti abbia dovuto prendere;
- f) Accorda e regola il congedo ordinario per tutto il personale.

#### Art. 5

Il Presidente convoca il Consiglio ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, quando lo stimi opportuno o ne sia richiesto da un Consigliere con domanda scritta e motivata.

Nei casi d'impedimento o di assenza viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano di nomina e nel caso di pari nomina dall'anziano di età.

Nelle lettere d'invito alla convocazione devono essere indicati gli oggetti da discutere e, degli argomenti discussi in ogni adunanza viene redatto processo verbale, che dev'essere approvato seduta stante o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva e che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 6

Le attribuzioni del delegato per l'Amministrazione o di quello per gli Studi consistono nel vigilare sull'andamento amministrativo e didattico del Collegio. - Il primo di essi firma gli atti dell'Amministrazione ordinaria, i quali sono contro-firmati dal



Presidente.

Art. 7

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione delle alunne e sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, esercita la vigilanza direttamente nei riguardi della Direttrice e, per mezzo della Direttrice, nei riguardi del rimanente personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del Convitto e delle Scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle Leggi, dai Regolamenti e dallo Statuto.

Art. 8

Il Bilancio di previsione dev'essere inviato entro il 31 ottobre alla Giunta per l'Istruzione Media, che lo esaminerà e prenderà le sue determinazioni definitive entro il 15 dicembre. Entro il mese di dicembre copia del Bilancio preventivo dev'essere trasmessa al Ministero.

Art. 9

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Le entrate e le uscite dell'Esercizio sono previste ed autorizzate dal Bilancio che le ripartisce in Titoli e Capitoli.

Art. 10

Le somme derivanti dalla trasformazione od alienazione di beni facenti parte del patrimonio dell'Ente, sono investite, di regola, in titoli nominativi del Debito Pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

Art. 11

Non è consentito di eccedere per alcuna spesa il relativo stanziamento di Bilancio.

Alla sopraggiunta insufficienza di uno stanziamento nel titolo delle spese effettive, il Consiglio d'Amministrazione prov-



vode per mezzo :

- a) di prelievemento dal Fondo di Riserva istituito fra le Uscite Straordinarie Effettive nella misura non superiore ad un decimo del totale delle spese previste;
- b) di storni di fondi dai altri Capitoli del Bilancio;
- c) di una maggiore assegnazione di Bilancio, sempre che sia compensata da un maggiore gettito dei capitoli delle Entrate effettive.

#### Art. 12

I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel Rendiconto che comprende :

- 1) Il Rendiconto finanziario o conto di Bilancio;
- 2) Il Rendiconto Patrimoniale o conto del Patrimonio.

Il Conto Consuntivo sarà inviato entro il mese di marzo alla Giunta per l'Istruzione Media.- Entro il mese di aprile verrà trasmessa al Ministero copia del Bilancio Consuntivo.

#### Art. 13

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero e non diventano esecutive se non quanto siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione che abbiano per oggetto:

- a) Il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo;  
le nuove e maggiori spese alle quali non si provvede con prelievemento dal Fondo di Riserva, sempre che, in questo caso, non impegnino il Bilancio per i successivi esercizi finanziari;
- b) i bandi di concorso a posti di ruolo;
- c) le nomine a posti di ruolo e l'assunzione di personale non di ruolo nel limite dei posti stabiliti per tale personale e delle eventuali vacanze di organico;
- d) i bandi di concorso a posti gratuiti e semigratuiti;
- e) l'accettazione o la rinuncia di lasciti o donazioni, salvo le disposizioni della legge 5.6.1850 N. 1037;
- f) le forniture in genere, quando la spesa superi le 10.000 lire;
- g) ogni altro affare eccedente i poteri dell'ordinaria amministrazione.



Le alimentazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere e le forniture, quando oltrepassano il valore di £.10.000, debbono essere preceduti da pubblici incanti, nelle forme stabilite per i contratti dello Stato, salvo che l'autorità di Tutela consenta la licitazione o la trattativa privata o l'esercizio in economia.

Art. 15

Il Ministero per la Pubblica Istruzione ha facoltà di :

- a) inviare un proprio rappresentante ad assistere con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) eseguire ispezioni e inchieste nell'amministrazione e sulle Scuole;
- c) annullare, quando siano contrarie alle leggi ed ai Regolamenti, le deliberazioni del Consiglio.

DEL PERSONALE

Art. 16

Alle spese per il personale Direttivo, Insegnante, Educativo, Sanitario ed Amministrativo provvede lo Stato nel limite dei posti stabiliti dalle Tabelle Organiche approvate con R.D. 28.4.1927 N. 801.

Alle spese per il personale Insegnante, Educativo e Sanitario non di ruolo, lo Stato provvede nei limiti delle Tabelle B annesse al R.D. 6 luglio 1919 n. 1387.

Art. 17

Al posto di Direttrice si provvede :

- a) con promozione per merito della Vice Direttrice o di una delle Istituttrici dell'Educandato;
- b) con trasferimento da altro Educandato;
- c) con nomina in seguito a pubblico concorso.

Art. 18

Al posto di Vice Direttrice si provvede :

- a) con promozione per merito di una delle Istituttrici dell'Educandato;



- b) con trasferimento da altro Educandato;
- c) in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri Istituti Pubblici di Educazione Femminile;
- d) con nomina in seguito a pubblico concorso.

art. 19

All'assunzione delle institutrici di ruolo a carico dello Stato si provvede :

- a) con trasferimento da altro Educandato;
- b) con nomina in seguito a pubblico concorso o in seguito a scelta fra il personale di ruolo degli altri Istituti Pubblici di Educazione Femminile.

Art. 20

La facoltà di scelta per le Istitutrici e per la Vice Direttrice può esercitarsi fra il personale i pari grado degli Istituti compresi nelle Tabelle 2, 3 e 4 annesse al D.L. 1.10. 1931 N. 1312.

Nel caso di scelta le institutrici o la Vice Direttrice assumeranno il grado e lo stipendio iniziale.

Art. 21

All'assunzione degli insegnanti di ruolo a carico dello Stato si provvede :

- a) con nomina in seguito a pubblico concorso;
- b) con trasferimento da altro Educandato;
- c) col passaggio d'insegnati di ruolo degli istituti Medi d'istruzione o con la nomina di abilitati ad insegnamento già compresi in graduatoria di vincitori di concorso per corrispondente cattedra negli Istituti Medi.

Gli Insegnati di ruolo, dei quali siasi disposto il passaggio a norma della lettera C, possono essere restituiti, su domanda o di Ufficio, al loro ruolo di provenienza.

I trasferimenti e passaggi sono disposti soltanto tra i posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera. - I concorsi saranno banditi per i gradi iniziali di ciascuna carriera.



Al posto di Segretario Economico ed al posto di Applicato si provvede mediante pubblico concorso.

Art. 23

Tutti i provvedimenti di nomina, di scelta, di trasferimento, di promozione o di passaggio per tutto il personale, sono disposti con decreto ministeriale su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 24

Per il personale non di ruolo a carico dello Stato giusta Tabella 3 annessa al R.D. 6.7.1919 n. 1387, si provvede per incarichi su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

L'assunzione del personale a carico dell'Educandato è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che provvede anche alla proposta al Ministero per il conferimento degli incarichi contemplati in organico.

Al personale supplente, di cui al precedente comma, spetta una retribuzione mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del relativo posto di ruolo; la quale retribuzione è comprensiva della indennità per il caroviveri.

Art. 25

Non si può procedere alla scelta né al concorso per la nomina a Vice Direttrice, se non quando il Consiglio d'Amministrazione, con motivata deliberazione, abbia dichiarato la impromovibilità delle singole istitutrici.

Non si fa luogo al concorso per Direttrice se non quando il Consiglio d'Amministrazione abbia fatta - con motivata deliberazione - dichiarata la impromovibilità della Vice Direttrice.

Art. 26

Per la promozione per merito a Vice Direttrice e a Direttrice nei casi rispettivamente previsti degli art. 20 e 21 del R.D. 23.12.1929 n. 2329 N. 2392, si richiede, oltre la motivata proposta del Consiglio d'Amministrazione, la esistenza delle condizioni seguenti :

- 1) Possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto



Art. 18 e 19 del R.D. 1.10.1931 N.1312;

2) Età rispettivamente non superiore a 60 anni per la nomina a Vice Direttrice, a 65 per la nomina a Direttrice.

#### Art. 27

Il professore di cui siasi disposto il passaggio, a norma della lettera C dell'art.21, conserva il grado e l'anzianità che possedeva nel ruolo di provenienza.

Nel caso di ritorno al ruolo di provenienza l'insegnante riprende il grado e l'anzianità che gli sarebbe spettata se non avesse mai abbandonato il ruolo di provenienza.

#### Art. 28

La proposta del Consiglio di Amministrazione per la promozione al grado di Vice Direttrice dev'essere conforme al risultato di un esame comparativo dei titoli di merito di ciascuna delle aventi diritto, tenute presenti le note di qualificaz.

#### Art. 29

La promozione per merito di una delle Istitutrici a Direttrice può avvenire solamente quando il posto della Vice Direttrice sia vacante o sia occupato da personale dichiarata impromovibile. In tali casi si applica la norma dell'art. precedente.

#### CONCORSI

Il concorso al posto di Maestra Istitutrice è per titoli e per esami. Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio, per l'ammissione al concorso, il Diploma di Abilitazione Magistrale o la Licenza Normale oppure il Certificato d'iscrizione ad un Albo professionale per l'insegnamento medio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria.

La prova orale, della durata di non meno di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare.

Il concorso è giudicato da una commissione composta di un



Presidente di prima categoria, che lo presiede, di un professore ordinario di Regi Istituti Medi di secondo grado e della Direttrice dell'Educandato, oppure di un Rettore o Rettrice di Convitti Nazionali.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascuna candidata di novanta punti, dei quali 75 per l'esame e 15 per i Titoli.

Art. 31

Il concorso al posto di Vice Direttrice è per titoli e per esame. Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio per l'ammissione al concorso la Laurea, oppure il Diploma d'Istituto Superiore di Magistero o la iscrizione ad un Albo professionale per l'Insegnamento Medi-

L'esame consisterà in un colloquio, della durata di non meno di 45 minuti, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine ad Uffici Direttivi.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata da un Professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istruzione Superiore, che la presiede, di un Preside di Prima Categoria d'Istituto Medio e della Direttrice dell'Educandato, oppure di un Rettore o Rettrice di Convitto Nazionale.

La Commissione dispone complessivamente per ciascuna candidata di 90 punti, dei quali 45 per l'esame e 45 per i Titoli.

Art. 32

Il concorso a posto di Direttrice è per titoli e per esame.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio uno di quelli indicati nello art. precedente.

L'esame consisterà in un colloquio, della durata di non meno di 45 minuti, diretto a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di Educazione, i suoi principi pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di Educazione.

Il concorso è giudicato da una commissione composta di un Professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istruzione Superiore, che la presiede, del Provvedatore agli Studi, di un Preside di Prima Categoria d'Istituto Medio Governativo e di un



representante dell'Educatore designato dal Consiglio d'Amministrazione.

La Commissione dispone complessivamente, per ciascuna candidata di 90 punti dei quali 60 per i titoli e 30 per l'esame.

#### Art. 33

I concorsi per Insegnanti Medi negli Educatore Governativi sono per titoli e per esami.

Oltre i requisiti di cui all'art. 1 del R.D. 30.12.1923 N.2960, si richiede, come titolo di studio per l'ammissione al concorso l'Abilitazione all'Esercizio Professionale dell'insegnamento Medio per almeno una delle Materie comprese nella cattedra messa a concorso.

L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale.

Il concorso è giudicato da una Commissione formata da un professore Ufficiale d'Università o d'Istituto d'Istruzione Superiore, che la presiede, di un Preside di Prima Categoria e di un Professor Ordinario negli Istituti Medi Governativi d'Istruzione di Secondo Grado. La Commissione dispone, per ogni candidato, di 90 punti dei quali 60 per l'esame e 30 per i titoli.

#### Art. 34

I concorsi di cui ai precedenti art. sono indetti, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dal Ministero il quale provvede anche alla nomina delle Commissioni giudicatrici.

#### Art. 35

Il posto di Segretario Economo si accede per pubblico concorso per titoli e per esami.

Vi sono ammessi coloro che siano forniti del titolo di studio prescritto per le carriere del gruppo B dell'art. 16, comma 2, lettera b), del R.D. 11.11.1923 N.2395.

L'esame di concorso consiste in una prova scritta su elementi di cultura generale e in una prova orale comprendente nozioni elementari sull'ordinamento pratico degli Uffici Amministrativi e sull'ordinamento scolastico, e nozioni di contabilità elementari.

Il concorso è indetto dal Consiglio d'Amministrazione e giudicato da una Commissione formata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, dalla Direzione e di un Insegnante



te medio dell'Educaudato, scelto dal Presidente.

Art. 36

Il Segretario Economo presta una cauzione di £.5.000

Art. 37<sub>1</sub>

Per il posto di applicato provvede mediante pubblico concorso per esame al quale possono accedere coloro che siano forniti del Titolo di Studio richiesto dall'art. 16, comma 2, lettera C, del R.D. 11/11/1912 N.2395, per la carriera del gruppo C.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una breve prova orale sui primi elementi di cultura generale ed in un saggio di dattilografia e calligrafia.

Il Concorso bandito dal Consiglio di Amministrazione, è giudicato da una Commissione composta nel modo previsto dall'art.35.

Art. 38

Il limite massimo di età è di anni 40, alla data del bando, per l'ammissione ai concorsi per insegnante e per maestra Istitutrice; di 45 per l'ammissione al concorso di Vice Direttrice e di anni 50 per l'ammissione al Concorso per Direttrice.

Per il personale amministrativo il limite massimo di età è di anni 30 alla data del bando, ferme restando le disposizioni in favore di coloro che ricoprono già un impiego di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato nonché quelle in favore dei reduci di Guerra.

DIRETTRICE

Art. 39

La Direttrice sovrintende alla educazione delle alunne e ne risponde: dirige e sorveglia il personale ed i servizi tutti dello Istituto sotto l'indirizzo del Consiglio d'Amministrazione, regola e vigila l'educazione morale, intellettuale e fisica delle alunne, cura l'economia, distribuisce i servizi fra le persone dimoranti nel Collegio, fa eseguire tutte le disposizioni relative al buon andamento di esso e ne è responsabile. D'accordo col Presidente stabilisce l'orario del Convitto e propone al Consiglio quanto stimi opportuno per il miglioramento di questo.



Alla fine dell'anno scolastico presenta al Presidente una relazione particolareggiata intorno al personale insegnante, alla disciplina, al profitto ed agli esami delle alunne. Tale relazione verrà trasmessa dal Presidente al Ministero per mezzo del Provveditore agli Studi, con indicazioni dell'andamento generale dello Educatore.

#### VICE DIRETTRICE

##### art. 40

Nella vigilanza della vita interna dell'Educatore la Direttrice è rappresentata dalla Vice Direttrice, la quale la coadiuva nel governo disciplinare ed educativo del Collegio ed è responsabile verso di lei dell'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, della esecuzione degli ordini suoi ed in generale del regolare funzionamento e dell'esatto adempimento dei doveri tanto da parte delle Istituttrici, maestre ed insegnanti tutti e del personale di servizio, quanto da parte delle alunne, delle quali ha il dovere di seguire individualmente la condotta e lo studio.

Nei casi di assenza e di malattia della Direttrice, la Vice Direttrice la sostituisce in tutte le sue funzioni.

##### Art. 41

Le principali funzioni di vigilanza che generalmente dalla Direttrice possono essere affidate alla Vice Direttrice, sono le seguenti :

- a) Vigilare le alunne nella loro vita collegiale, visitando le camere frequentemente di giorno e di notte ed in particolare modo quando le alunne si alzano dal letto o si coricano, assicurandosi che il contegno personale delle alunne si mantenga corretto e quale si conviene a giovanette bene educate;
- b) Vigilare che le alunne osservino le norme della pulizia e dell'igiene, facciano frequenti bagni della persona, mutino la biancheria, curino la pulizia della bocca, siano visitate in tempo dal medico e, ove occorra, trasportate nell'infermeria ed assistite e curate in queste con premura ed affetto;
- c) Ispezionare e sorvegliare la cucina ed assistere alla mensa;
- d) Sorvegliare sul servizio di guardaroba, perchè il corredo del-



le alunne e sia ben tenuto e la biancheria sempre pronta;

e) Dirigere e consigliare l'opera delle Istituttrici, delle quali secondo gli accordi presi con la Direttrice, regolerà e vigilerà le occupazioni giornaliere, assicurandosi che esse la tengano a conoscenza di tutto ciò che avviene nelle loro rispettive camere e che concerne le alunne affidate alla loro sorveglianza;

f) Regolare e sorvegliare l'opera del personale di servizio;

g) Assicurarsi ogni sera che nell'ora stabilita siano chiuse le porte dell'Educandato, che tutto sia in ordine perfetto nell'interno e ritirate tutte le chiavi prima di recarsi a dormire.

art. 42

La Vice Direttrice dovrà tenere al corrente i seguenti registri :

- 1) Del movimento delle alunne;
- 2) Degli ordini della Direttrice;
- 3) Delle cose più notevoli delle quali le istituttrici informano la Direttrice nelle adunanze giornaliere ;
- 4) Delle mancanze più gravi e dei castighi inflitti alle alunne dalla Direttrice e dalla Vice-Direttrice;
- 5) delle malattie e delle prescrizioni mediche;
- 6) delle punizioni disciplinari inflitte al personale di servizio;
- 7) dalle assenze degli insegnanti, dalle maestre istituttrici e del personale tutto;
- 8) dei voti trimestrali riportati dalle alunne.

MAESTRE ISTITUTTRICI

Art. 43

Subordinate alla Direttrice e alla Vice Direttrice intendono all'opera educativa le maestre e le istituttrici, le quali hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare delle alunne che sono loro affidate.

Art. 44

Le maestre delle classi elementari saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direttrice, fra le istituttrici più anziane e più meritevoli.



Art. 45

Nelle ore e nei giorni che non siano di scuola, la maestra è tenuta a prestare servizio di supplenza alle istitutrici e per la durata del suo obbligo di orario.

Art. 46

Le Istitutrici hanno la diretta responsabilità dell'educazione e della condotta morale delle alunne che sono più particolarmente affidate alla loro vigilanza e alla loro cura; le sorvegliano nelle loro occupazioni giornaliere, assicurandosi che ogni alunna abbia adempito giornalmente i suoi doveri scolastici; le guidano le consigliano e le correggono con amorevolezza materna e con coerenza di criteri, determinati sempre, per ciascuna alunna, dalla conoscenza del suo carattere, dalle condizioni, anche temporanee, del suo spirito e da una varia distinzione fra gli atti che sono determinati da affetto morale, che rivela animo non buono e quelli che sono riflessi di vivacità.

Quando ne sia il caso castigano le alunne e ne fanno immediato rapporto alla Vice Direttrice, avendo però sempre presente che la buona educatrice preferisce la persuasione al castigo.

Art. 47

Ogni Istitutrice ha, di regola, il governo stabile di un dormitorio di alunne; ha cura che esse siano provviste degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari, vigila che non si consumino oltre il bisogno, che non si sciupino i libri, che in tutto, anche nelle spese particolari, si avvezzino all'ordine e all'economia.

Art. 48

Le maestre delle classi elementari e delle Lingue Straniere attendono insieme con le istitutrici all'Educazione delle alunne che assistono e vegliano continuamente e accompagnano alle passeggiate. Le une e le altre debbono seguire tutte le incombenze compatibili con le proprie mansioni, commesse loro dalla Direttrice e dalla Vice Direttrice e supplirsi a vicenda in caso di bisogno.

Art. 49

Il Consiglio d'Amministrazione, ogni anno, secondo i bisogni, potrà nominare istitutrici assistenti con retribuzione speciale



a carico del Bilancio dell'Educandato, l'incarico sarà conferito dal 1° ottobre al 30 giugno, ma potrà essere revocato dal Consiglio prima che scada il termine per il quale fu conferito, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione, quando ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio o in caso di riconosciuta incapacità. Le istitutrici assistenti saranno scelte preferibilmente col seguente ordine di preferenza: a) Laureate e Diplomate in Lingue Straniere (Francese, Inglese e Tedesco); b) Laureate in Lettere; c) Laureate in Scienze Fisiche e Matematiche. Esse dovranno disimpegnare tutti gli uffici che saranno loro indicati dalla Direttrice.

### INSEGNANTI

#### Art. 50

Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione che ogni insegnante è tenuto a dare, non potrà essere superiore a quello d'insegnamento della stessa materia nelle Scuole di Stato.

#### Art. 51

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline sia inferiore al limite stabilito, l'insegnante sarà tenuto a raggiungere il detto limite insegnando la stessa disciplina ovvero altra per la quale possiede il titolo specifico, nelle altre classi dell'Educandato.

#### Art. 52

Con l'intervento del Consigliere delegato per gli studi e della Direttrice, gli insegnanti del Corso Magistrale, costituiti in Collegio, propongono al Consiglio l'orario delle lezioni, i libri di testo, il conferimento dei premi, etc.

Ciascun insegnante è obbligato a riferire alla Direttrice e al Delegato agli Studi intorno allo svolgimento del suo programma ed alla fine dell'anno scolastico egli deve rendere conto mediante apposita relazione dei risultati del suo insegnamento.

#### Art. 53

Il Collegio degli insegnanti, presieduto dal Consigliere per gli Studi o, in assenza di lui dalla Direttrice, sarà convocato al principio, alla metà e alla fine dell'anno scolastico e straordinariamente quando il suo Presidente lo ritenga necessario.



Art. 54

La Direttrice, la Vice Direttrice, le maestre istitutrici e le insegnanti tutte che dimorano nell'Istituto, hanno vitto e alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine (salvo il caso di cure speciali), della luce, della lavatura e della stiratura della biancheria. Per tutto ciò sarà fatta ad esse una ritenuta mensile determinata dal Consiglio di Amministrazione al principio di ogni anno e che sarà corrispondente alla media di consumo del vitto.

DIRETTORE SPIRITUALE

Art. 55

Il Direttore Spirituale cura l'educazione religiosa delle alunne e compie tutti gli atti che sono propri del suo Ministero.

Per l'educazione religiosa delle alunne non cattoliche, il Presidente potrà accordarsi con le rispettive famiglie, provvedendo a spese delle famiglie stesse.

MEDICO CHIRURGO

Art. 56

Il medico chirurgo si reca nell'Educandato ogni volta che ne è richiesto. Ha il dovere di visitare ogni nuova alunna per accertarsi che sia esente da imperfezioni o deformità fisica incompatibile con la vita dell'Educandato.

Art. 57

Deve informare la Direttrice per tutti i provvedimenti del caso, dello stato di salute di ogni alunna.

CHIRURGO DENTISTA

Art. 58

Al Chirurgo Dentista è affidata la cura dell'igiene particolare dei denti. A questo fine egli si reca nell'Educandato almeno una volta la settimana e visita alternativamente le alunne. Egli deve pure recarsi nell'Educandato ad ogni richiesta straordinaria.



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59

Al personale Direttivo, Educativo e Amministrativo si applicano le norme sullo stato degli impiegati civili dell'amministrazione statale; ed a quello insegnante le norme sullo stato dei Presidi e dei Professori degli Istituti Medi Governativi.

Per il Personale Direttivo ed Educativo va inoltre la disposizione vigente per i Presidi e Professori degli Istituti Medi Governativi di Istruzione, relativa al collocamento a riposo di ufficio per limiti di età.

Art. 60

Le punizioni di cui vanno soggetti gli impiegati civili sono quelle determinate dall'art. 56 R.D. 30.12.1923 N.2960 e cioè 1) La Censura, 2) La riduzione dello stipendio, 3) La sospensione dal grado con privazione dello stipendio, 4) La revoca; 5) La destituzione.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte al personale insegnante sono quelle fissate dall'art. 22 del R.D. 6.9.1923 N.1054 e cioè: 1) l'ammensione; 2) la Censura; 3) la sospensione dello stipendio e dall'ufficio fino a un mese; 4) la sospensione dallo ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno; 5) la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 6) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 61

E' di competenza della Direttrice infliggere al personale di ruolo governativo le due punizioni lievi. Ove la Direttrice ritenga doversi infliggere punizioni superiori a quelle dei due primi gradi, l'incolpato deve essere da essa deferito al Consiglio d'Amministrazione il quale gli rivolgerà le contestazioni assegnandogli un congruo termine per le discolpe.

Nell'atto di fare le contestazioni, un rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero per chiedere autorizzazione. Gli atti del procedimento saranno inviati al Ministero con la proposta della punizione da infliggersi.



Contro le punizioni inflitte dalla Direttrice è ammesso il ricorso al Ministero entro 15 giorni dalla notifica ufficiale.

Art. 62

I provvedimenti disciplinari contro la Direttrice sono di esclusiva competenza del Ministero, secondo le norme dello stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, anche quando trattasi d'infliggere le due punizioni più lievi.

Art. 63

Le note di qualifica del personale sono compilate e firmate, per la Direttrice dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e per il rimanente personale dalla Direttrice.

Tutte le note poi sono rivedute e firmate dal Provveditore agli Studi.

Contro le note di qualifica è ammesso ricorso entro 15 giorni al Consiglio d'Amministrazione del Ministero, a norma dell'art. 12 del R.D. 30.12.1923 N.2960.

Art. 64

Al personale non di ruolo a carico dello Stato si applicheranno le seguenti punizioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dall'Ufficio con privazione dello stipendio; 4) Il Licenziamento.

Le due prime punizioni saranno inflitte dalla Direttrice, le altre dal Consiglio di Amministrazione.

ALUNNE

Art. 65

Nell'Educandato, sono accolte come convittrici o semiconvittrici, giovanette, anche straniere, purchè appartenenti a famiglia di buona condizione sociale, le quali abbiano età non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 31 dicembre dell'anno in corso.

Nessuna limitazione di età è stabilita per le provenienti da altri Convitti, purchè si abbiano ottime e sicure informazioni della loro condotta precedente.

In casi eccezionali, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sotto la responsabilità della Direttrice si potranno accogliere giovanette che abbiano superato l'età di dodici anni.



Nessuna alunna è ammessa definitivamente se non dopo che il Medico dell'Educandato ne abbia constatata la sana costituzione fisica.

Art. 66

Le giovanette ammesse nell'Educandato sono avviate ad assolvere, secondo i dettami della Religione e con devozione alla Patria, i compiti propri della donna nella famiglia e nella società contemporanea.

Art. 67

Le domande di ammissioni, su carta legale, devono essere dirette al Presidente del Consiglio di Amministrazione con i documenti appresso indicati e legalizzati:

- a) certificato di nascita
- b) certificato di vaccinazione in carta libera;
- c) certificato medico di sana costituzione;
- d) attestato legale degli Studi compiuti;
- e) obbligazione legale dei genitori, o di chi ne fa le veci, allo adempimento delle condizioni stabilite nel presente Statuto.

Art. 68

Per le giovanette la cui famiglia non dimori nella città di Palermo è prescritto che una persona, abitante nella città, bene accetta al Consiglio di Amministrazione, dev'essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

Art. 69

La misura della retta annuale delle convittrici e delle semiconvittrici, le quali ultime avranno diritto alla refezione del mezzogiorno, è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le alunne interne, anche se ammesse a posto di favore, debbono pagare una somma annua, fissata dal Consiglio, per la lavatura, stiratura della biancheria e fornitura di cancelleria.

Art. 70

Tanto le convittrici, quanto le semiconvittrici, che frequentano la terza, la quarta e la quinta elementare ed il corso superiore, sono tenute al pagamento di una somma annua, fissata sempre dal Consiglio, per manutenzione pianoforti.



L'EDUCANDATO sono ammesse anche bambine di età inferiore ai sei anni che frequentano il giardino d'infanzia, istituito secondo i criteri più moderni della Pedagogia Infantile. Anche esse pagheranno una retta che sarà fissata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 72

Le rette per le convittrici e per le semiconvittrici, le quote per stiratura di biancheria etc. e manutenzione di pianoforti di cui si precedono articoli 69,70,71 saranno approvate dalla Autorità Tutoria in sede di Bilancio.

Art. 73

Quando una giovanetta è ammessa nell'Educandato, la famiglia assume l'obbligo fino al 30 settembre successivo per l'intera retta se trattasi di convittrice, che ha diritto alla permanenza per l'intero anno e fino al 30 giugno se trattasi di semiconvittrice.

L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente se la famiglia non dà la disdetta per iscritto entro il mese di agosto.

Il Presidente ha facoltà di allontanare dall'Educandato, dopo sentito il Consiglio d'Amministrazione, quelle giovanette le cui famiglie non pagano in tempo le quote della retta.

Art. 74

Nessuna riduzione è accordata sulla retta delle alunne per le vacanze autunnali o per qualsiasi altra temporanea assenza.

Alle famiglie delle alunne allontanate dall'Educandato per malattia riconosciute dal medico dell'Educandato, saranno restituiti tanti dodicesimi dell'intera retta quanti sono i mesi non incominciati.

Art. 75

La retta e le quote saranno pagate in tre rate, con scadenza 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile. L'importo di ciascuna delle dette rate sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 76

Quando nell'Educandato siano più di due sorelle, per due la famiglia paga la retta intera, per le altre la metà.

Art. 77

La domanda di ammissione di una alunna nell'Educandato implica l'accettazione, da parte della sua famiglia, di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, che riguardano gli obblighi della famiglia verso l'Educandato, la educazione e la disciplina delle alunne.

Art. 78

Il vitto delle alunne è determinato dal Regolamento interno. Alla mensa di esse prendono parte le Maestre Istitutrici e le insegnanti interne dell'Educandato.

In caso di malattia acuta è fatto loro un trattamento speciale, se prescritto dal medico dell'Educandato.

POSTI DI FAVORE

Art. 79

I posti gratuiti sono due :

Uno fondato da Ludovico SALADINO con testamento 22 giugno 1619, che viene conferito dalla Deputazione del Monte di Pietà di Palermo, giusta le disposizioni testamentarie dello stesso Fondatore.

L'altro fondato dall'Amministrazione dell'Educandato in occasione delle Nozze dei Principi di Piemonte, viene conferito per concorso per titoli bandito dal Consiglio di Amministrazione e con preferenza alle figlie di Insegnanti d'Istituti Superiori alle figlie di appartenenti al personale degli Educandati, alle figlie d'Insegnanti e di Presidi delle Scuole Medie e di Funzionari dell'Amministrazione scolastica in genere.

I posti semigratuiti sono otto : sei governativi e due, che portano i nomi delle LL.MM. Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, fondati dall'Educandato in occasione del loro 25° anno di Regno.

Detti posti saranno conferiti in seguito a concorso per titoli, bandito dal Ministero della P.I. per i primi sei e dalla Amministrazione dell'Educandato per gli altri due, e giovanotto



il dodicesimo al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensate le giovani, che a principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici o semiconvittrici degli Istituti Femminili di Educazione dipendenti dal Ministero della P.I. e degli Istituti Femminili nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

Al concorso sono ammesse cittadine italiane e italiane non regnicole.

Il concorso per i sei posti governativi sarà per titoli e nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età ed ai titoli di studio, nell'ordine e secondo le norme stabilite dal R.D. 29.7.1920 N.1930.

I posti di fondazione dell'Educandato saranno conferiti per titoli a figlie di Ufficiali dell'Esercito, della Marina, con quest'ordine di preferenza :

- 1) Orfane di Ufficiali morti in guerra o a causa della guerra, e fra queste saranno preferite le orfane anche della madre;
- 2) Orfane di Ufficiali morti in servizio e fra queste saranno preferite anche le orfane di madre;
- 3) Figlie di Ufficiali orfane di padre e di madre;
- 4) Figlie di Ufficiali che si siano distinti per atti di valore;
- ( ) Figlie di Ufficiali.

#### Art. 80

Le graduatorie sono formate dal Consiglio d'Amministrazione che avrà riguardo alle condizioni economiche, al profitto, alla buona condotta delle aspiranti e alle particolari benemerenze nazionali delle loro famiglie.

#### Art. 81

Le giovanette che non prenderanno possesso del posto loro conferito entro un mese della data della notifica del conferimento, saranno considerate senz'altro rinunciatrici.

#### Art. 82

Il godimento dei posti gratuiti e semigratuiti importa, di regola, il solo esonero totale o parziale del pagamento della retta, e continua per tutta la durata degli studi, salvo i



cani di docenza, di soppressione e di riforma.

Art. 83

I posti che si rendono vacanti dopo l'espletamento del corso o durante l'anno scolastico e quelli che non sieno coperti per mancanza di vincitrici, possono essere conferiti per un solo anno dal Consiglio di Amministrazione altre concorrenti dello stesso Istituto riconosciute meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche.

Art. 84

Perdono il posto le alunne che nella condotta abbiano ottenuto una media inferiore ad otto decimi o non abbiano meritato la promozione, eccettuate quelle che per ragioni di malattia non siano state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Le alunne godenti posti di favore non possono volontariamente ripetere la classe, e, compiuto l'intero corso devono lasciare l'Educandato.

Art. 85

Il Consiglio di Amministrazione potrà accordare a non più di quattro semiconvittrici, figlie o congiunte intime del personale dell'Educandato o di Insegnanti di Scuole Medie o di Università, una riduzione di retta nella misura non superiore al 50%. Eguale trattamento potrà fare il Consiglio a non più di quattro semiconvittrici figlie di Mutilati e d'Invalidi di Guerra in disagiate condizioni economiche.

ISTRUZIONE

Art. 86

Tutti gli studi si compiono in dodici anni e sono ripartiti in un corso elementare di cinque anni, un corso di Scuola Media, di tre anni, il Ginnasio Superiore due anni, un corso di Liceo Classico di tre anni.

I programmi d'insegnamento sono quelli delle Scuole Pubbliche Governative. Le Lingue Straniere, la storia dell'Arte, la Pittura, i lavori domestici avranno maggiore sviluppo con programmi compilati dall'Educandato.



L'anno scolastico dura dieci mesi.

Il principio e la fine delle lezioni sono determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 88

Gli esami procedono con le norme stabilite per le Scuole Elementari e Secondarie della Repubblica e saranno presieduti dal Consigliere Delegato per gli Studi.

Gli esami di ammissione al corso liceale si compiono sotto la Presidenza del Provveditore agli Studi o di persona da lui delegata.

A tutti gli esami assiste la Direttrice.

Art. 89

Le famiglie possono richiedere che le loro figliuole siano ammesse a frequentare, dopo avere conseguito l'ammissione al Corso Liceale, il corso facoltativo di perfezionamento che comprenderà l'insegnamento delle seguenti materie :

a) Lingue - b) Musica - c) Lavori Donneschi, taglio di biancheria e di abiti - d) Igiene e Scuola Samaritana - e) Economia Domestica.

Il suddetto corso sarà istituito dal Consiglio di Amministrazione, anno per anno, quando le domande non saranno inferiori a 4.

La retta sarà uguale a quella degli anni precedenti.

Compiute il corso e superati gli esami, le alunne otterranno un diploma speciale.

Art. 90

Le norme disciplinari per le convittrici e per le semiconvittrici saranno stabilite dalle Regolamento interno.

PERSONALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 91

Il personale a carico dell'Amministrazione (vedasi unita tabella N.3) è assunto in prova per un periodo di due anni, e dopo tale termine, su proposta della Direttrice, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina definitiva. Durante il periodo di prova può essere licenziato in qualsiasi momento.

Art. 92

Il licenziamento del personale, di cui all'art. precedente



viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, eccetto i casi di urgenza nei quali può essere disposto dal Presidente, salva la ratifica del Consiglio.

Art. 93

Il personale che abbia prestato lodevole servizio avrà diritto a quattro aumenti quinquennali, pari ad un decimo per volta della retribuzione iniziale.

Art. 94

Al personale che manchi comunque ai propri doveri e che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le seguenti punizioni : 1) La Censura 2) La riduzione dello stipendio; 3) La destituzione.

Le punizioni di primo e secondo grado sono inflitte dalla Direttrice, la destituzione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 95

Il personale di servizio è assunto a titolo precario in qualità di avventizio e può essere licenziato dal Consiglio di Amministrazione in qualunque momento. In caso di urgenza il licenziamento può essere fatto dalla Direttrice salvo ratifica del Consiglio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 96

Non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Decreto che approva il presente Statuto, sarà presentata, per l'approvazione, al Ministero, il Regolamento Interno di cui all'Art. 8 del R.D. 23.12.1929 N.2392.



TABELLA N. 1

RUOLO ORGANICO

approvato con R.D. 23.4.1927 N.801

GRADO	DENOMINAZIONE	N. DEI POSTI
<u>Gruppo A</u>		
8°	Direttrice	1
9°	Vice Direttrice	1
9°	Professori Ordinari	7
10°	Professori Straordinari	
<u>Gruppo B</u>		
10°	Professori Ordinari	5
11°	Professori Straordinari	
11°	Maestre Istitutrici 1 <sup>a</sup> Classe	11
12°	" " 2 <sup>a</sup>	
10°	Segretario Economo	1
<u>Gruppo C</u>		
12°	Applicate	



TABELLA N.2

TABELLA B ANNESSA AL D.L. 6.7. 1919 N.1387

N. DEI POSTI

1	Direttore Spirituale
1	Insegnante di Storia dell'Arte
1	" Ginnastica e Ballo
1	" di Canto
4	" di Pianoforte
1	Medico chirurgo
1	Chirurgo Dentista

TABELLA N.3

PERSONALE A CARICO DEL BILANCIO DELL'EDUCANDATO

1	Dispensiera	£.2.500
1	Infermiera	£.2.500
1	Guardarobe	£.2.000
1	Maestra di lavori	£.2.500
1	Maestra di Pianoforte	£.2.500